

Schema di convenzione tra il Comune di Beinasco e il Comune di Pianezza per l'utilizzo congiunto di personale ex articolo 23 del C.C.N.L. Funzioni locali del 16 novembre 2022.

L'anno _____ il giorno __ del mese di _____, con la presente convenzione da valere per ogni conseguente effetto di legge

Tra

il Comune di Beinasco (codice fiscale n. 02042100012), rappresentato dal dott. Marco FERRARA, Dirigente dell'Area Amministrativa e dei Servizi alla Persona, che interviene nel presente atto in forza della deliberazione di Giunta Comunale n. __ del _____, resa immediatamente eseguibile ai sensi di legge;

e

il Comune di Pianezza (codice fiscale n. 01299070019), rappresentato dal dott. Gianluca GUARDABASCIO, Responsabile del Settore "Servizi alla Persona", che interviene nel presente atto in forza della deliberazione di Giunta Comunale n. ____ del _____, resa immediatamente eseguibile ai sensi di legge;

PREMESSO CHE:

- a seguito di espletamento di una procedura di mobilità esterna per la copertura di n. 1 posto nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione - profilo di "Istruttore Direttivo Tecnico", con determinazione dirigenziale n. 255 del 9 giugno 2025 è stata disposta l'assunzione a tempo pieno e indeterminato presso il Comune di Beinasco dell'arch. Antonella ARDIZZONE, proveniente dal Comune di Pianezza, con decorrenza 10 giugno 2025;
- in data 16 giugno 2025 è stata sottoscritta una convenzione per l'utilizzo congiunto della predetta dipendente tra il Comune di Beinasco e il Comune di Pianezza, ai sensi dell'articolo 23 del C.C.N.L. 16.11.2022, con durata fino al 31 dicembre 2025.

- con nota del Comune di Pianezza in data 29 dicembre 2025 è stata richiesta la proroga della convenzione per l'utilizzo congiunto a tempo parziale tra i due Enti dell'arch. Antonella ARDIZZONE per i mesi di gennaio e febbraio 2026.
- l'articolo 23 del C.C.N.L. del personale del comparto Funzioni Locali del 16.11.2022 prevede che gli enti possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il medesimo CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione nella quale viene definito, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. Il rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale è gestito dall'Ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'Ente di utilizzazione;
- è stato acquisito per le vie brevi il consenso da parte dell'arch. Antonella ARDIZZONE a prestare parte della propria attività lavorativa in favore del Comune di Pianezza.

Tutto ciò premesso, valutata l'esigenza di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire un'economica gestione delle risorse, si conviene e stipula quanto segue:

Articolo 1

Oggetto e finalità

1. La presente convenzione disciplina l'utilizzo temporaneo dell' Arch. Antonella ARDIZZONE, dipendente a tempo pieno e indeterminato presso il Comune di Beinasco, inquadrata nell'Area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione, ai sensi dell'articolo 23 del C.C.N.L. Comparto Regioni Enti Locali sottoscritto il 16 novembre 2022, per un periodo predeterminato e per una parte del tempo di lavoro contrattualmente previsto, al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e conseguire una economica gestione delle risorse. La dipendente farà capo e riferimento, per le funzioni svolte e le responsabilità acquisite, singolarmente a ciascuna delle due Amministrazioni.

Articolo 2

Durata della convenzione

1. La presente convenzione decorre dal 1° gennaio 2026 e avrà durata fino al 28 febbraio 2026. Lo scioglimento della convenzione potrà avvenire alla scadenza concordata dalle Amministrazioni ovvero in qualsiasi altro momento per recesso delle Amministrazioni aderenti.

Articolo 3

Gestione del personale

1. Per il periodo dal 1° gennaio 2026 e fino al 28 febbraio 2026, l'arch. Antonella ARDIZZONE presterà servizio per n. 12 ore settimanali (pari al 33,33% dell'orario di lavoro complessivo a tempo pieno definito in n. 36 ore settimanali) presso il Comune di Pianezza. Il Comune di Beinasco e il Comune di Pianezza, in relazione ai rispettivi regolamenti ed assetti organizzativi, determineranno in maniera autonoma le funzioni da attribuirsi alla dipendente. La dipendente dovrà assicurare la propria presenza ordinaria presso gli uffici dei singoli Enti in conformità alle modalità stabilite. Ferme restando le percentuali di lavoro da prestarsi presso i due enti, al verificarsi di situazioni indipendenti dalla propria volontà e connesse ad impegni presso uno dei due Enti richiedenti la presenza in orari diversi da quelli concordati, la dipendente potrà essere autorizzata a modificare le fasce orarie di presenza, previo benestare degli organi competenti presso ciascun Ente.

Articolo 4

Collocazione organica

1. Tutti gli atti inerenti alla gestione del rapporto organico della dipendente assegnata e il relativo trattamento giuridico ed economico restano nella competenza esclusiva dell'Ente titolare del rapporto di lavoro. L'utilizzo del personale dipendente viene effettuato in relazione al profilo professionale e alla posizione di lavoro rivestita presso l'Ente di appartenenza. In relazione a tale posizione di lavoro e funzionale, l'Ente utilizzatore ha facoltà di conferire alla dipendente comandata ogni incarico con essa compatibile e senza oneri a carico

dell'Ente di appartenenza. Il rapporto di lavoro della dipendente assegnata è gestito dal Comune di Beinasco, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte del Comune di Pianezza ai sensi dell'articolo 23 del C.C.N.L. 16 novembre 2022. L'Ente utilizzatore provvederà a trasmettere, entro il 10° giorno del mese successivo a quello di riferimento, il prospetto mensile da cui risultano le timbrature di presenza giornaliera, in entrata ed in uscita, della suddetta dipendente.

Articolo 5

Ferie e permessi

1. Le ferie ed i permessi saranno autorizzati dal Comune di Beinasco, che acquisirà preventivamente il benestare dal Comune di Pianezza se questi ricadranno nei giorni di servizio prestati presso l'Ente utilizzatore. La comunicazione relativa all'assenza per malattia, così come la presentazione della relativa certificazione medica, dovrà essere effettuata presso il Comune di Beinasco, anche nel caso in cui l'assenza sia riferita ai giorni lavorativi da svolgersi presso il Comune di Pianezza. Le parti si impegnano a garantire tempestivamente le informazioni di reciproco interesse relative alla gestione del rapporto che si intende istituire con la presente convenzione.

Articolo 6

Rapporti finanziari tra gli enti

I rapporti finanziari tra gli Enti saranno ispirati ai principi della solidarietà e della equa ripartizione degli oneri con riferimento alle diverse mansioni e responsabilità attribuite da ciascuna Amministrazione. Gli oneri verranno ripartiti in ragione del 66,67% per il Comune di Beinasco e del 33,33% per il Comune di Pianezza per tutta la durata della convenzione, fatta eccezione per le spese derivanti da eventuali indennità e relativi oneri riflessi che verranno imputate interamente ai singoli Enti che ne hanno disposto l'attribuzione. Il Comune di Pianezza si impegna a rimborsare al Comune di Beinasco il trattamento economico fondamentale ed accessorio previsto dal C.C.N.L. in godimento alla dipendente, oltre agli oneri riflessi ed I.R.A.P. relativi al periodo di validità della presente convenzione ed in proporzione all'effettiva assegnazione

della dipendente (33,33% dell'orario di lavoro complessivo, ovvero n. 12 ore). La rendicontazione delle somme dovute sarà comunicata al termine del convenzionamento dall'Ente di provenienza e l'Ente utilizzatore provvederà al rimborso delle somme dovute entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione. Alla dipendente assegnata competerà, ove ne ricorrano le condizioni e con oneri a carico dell'Ente utilizzatore, il rimborso delle sole spese sostenute nei limiti indicati nell'articolo 57 del C.C.N.L. del 16 novembre 2022. Eventuali somme dovute alla dipendente per incentivi, compensi per progettazione o quanto altro previsto da norme particolari, saranno a carico dell'Ente presso il quale la prestazione oggetto di remunerazione è stata resa. Eventuali prestazioni supplementari ovvero incarichi presso il Comune di Pianezza verranno retribuiti direttamente dall'Ente medesimo, previo nulla osta del Comune di Beinasco. La dipendente assegnata avrà diritto alla fruizione del servizio mensa o alla corresponsione del ticket, nel rispetto della disciplina applicata nei rispettivi Enti in cui presterà servizio. Il relativo onere a carico del datore di lavoro s'intenderà attribuito all'Ente di effettiva presenza nel giorno di fruizione del servizio.

Articolo 7

Rapporto gerarchico e funzionale

Per tutta la durata della convenzione, la dipendente resta giuridicamente dipendente dell'Ente di appartenenza mentre il rapporto di subordinazione che si instaura con l'Ente utilizzatore attiene soltanto al suo impiego funzionale nell'ambito dell'assetto organizzativo di quest'ultimo. In relazione al duplice rapporto di subordinazione, giuridico e funzionale il primo, funzionale ed organizzativo l'altro, gli Enti, cedente ed utilizzatore, restano titolari dei diritti e dei poteri di cui ai rispettivi rapporti giuridici, ivi compresa la facoltà di richiamo, per il primo. In tale ambito gli Enti interessati hanno la possibilità di modificare i termini di utilizzazione del dipendente comandato così come definiti col presente atto.

Articolo 8

Rinvio

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa riferimento alla normativa legislativa, regolamentare e contrattuale vigente in materia di personale degli enti locali. Si rimanda inoltre a specifiche intese, di volta in volta raggiunte tra le Amministrazioni, con adozione, ove richiesto, degli atti necessari da parte degli organi competenti dei rispettivi Enti.

Articolo 9

Disposizioni finali

La presente convenzione viene redatta in esenzione da imposta di bollo (Allegato “B” al D.P.R. 642/1972 – Articolo 16 “Atti e documenti posti in essere da amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, loro consorzi e associazioni, nonché comunità montane sempre ch  vengano tra loro scambiati”) e sar  sottoposta a registrazione in caso d’uso. L’eventuale spesa di registrazione sar  a carico della parte interessata alla registrazione stessa.

Letto, approvato e sottoscritto

Per il Comune di Beinasco

IL DIRIGENTE

dott. Marco FERRARA

Per il Comune di Pianezza

Il Responsabile del Settore

“Servizi alla Persona”

dott. Gianluca GUARDABASCIO